PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

X LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO 1525

I COMMISSIONE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

RISOLUZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Approvata nella seduta del 26 ottobre 2015

OGGETTO:

Risoluzione sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

RISOLUZIONE

La I Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3 e 4;

vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 800 del 25 giugno 2015 recante "Sessione europea 2015 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere t), u), x), y), z) e hh);

vista la lettera della Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 41674 del 6 ottobre 2015);

visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 22 ottobre 2015 (prot. n. 45387 del 22 ottobre 2015);

Viste le domande della consultazione pubblica della Commissione europea relativa *alla* valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e le risposte alle suddette domande, che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato parere ai fini dell'adozione del presente atto;

- a) **approva** le sottoelencate riposte alle domande della consultazione pubblica della Commissione europea relativa *alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia*;
- b) **dispone** la trasmissione da parte dell'Assemblea legislativa alla Commissione europea delle risposte alla consultazione pubblica entro il **31 ottobre 2015**;
- c) dispone la trasmissione della Risoluzione alla Giunta regionale;

- d) **dispone**, per opportuna conoscenza, la trasmissione della Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati anche ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- e) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia Romagna e ai membri emiliano romagnoli del Comitato delle Regioni, all'Unità sussidiarietà del Comitato delle regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA.

SEZIONI DELLA CONSULTAZIONE

- A. Valutazione globale
- B. Agevolare l'applicazione e la conformità
- C. Attestati di prestazione energetica (APE) e ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico del parco immobiliare
- D. Finanziare l'efficienza energetica nell'edilizia e la creazione di mercati
- E. Povertà energetica e accessibilità economica dell'edilizia abitativa
- F. Garantire l'uso di una quota più elevata di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi ad elevate prestazioni energetiche
- G. Collegamenti fra la direttiva EPB e l'efficienza energetica di distretti e città, città intelligenti e reti di riscaldamento e raffreddamento
- H. Sensibilizzazione, informazione e dati di costruzione
- I. Sostenibilità, competitività e competenze nel settore della costruzione
- J. Requisiti dei sistemi di costruzione
- K. Gestione operativa e manutenzione
- L. Ulteriori osservazioni

A. VALUTAZIONE GLOBALE

Attualmente, circa il 35% degli edifici nell'UE ha più di 50 anni. Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di CO2 nell'UE, e consumano in media circa 25 litri di gasolio da riscaldamento al metro quadrato all'anno. Alcuni edifici consumano fino a 60 litri.

La direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPB) intende:

- 1. migliorare l'efficienza energetica degli edifici nell'UE, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché dei requisiti per l'ambiente interno e dell'efficacia in termini di costi
- 2. chiedere agli Stati membri di stabilire requisiti di prestazione energetica per gli edifici.

- 3. chiedere agli Stati membri di rilasciare attestati di certificazione energetica degli edifici, e
- 4. chiedere agli Stati membri di provvedere affinché, entro la fine del 2020, tutti i nuovi edifici siano "ad energia quasi zero".

La direttiva stabilisce modalità concrete per sfruttare il grande potenziale inutilizzato di risparmio energetico negli edifici e ridurre l'ampio divario fra gli Stati membri nei risultati in termini di risparmio energetico.

1. In che misura la direttiva EPB è riuscita a raggiungere i propri obiettivi?

La Direttiva si è dimostrata efficace in quanto anche in Italia sono stati introdotti limiti sulle prestazioni termiche d'involucro (trasmittanze termiche) in funzione delle zone climatiche, con l'obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento dell'edificio; i limiti sono da rispettare anche nel caso di interventi edilizi "minori" (interventi di manutenzione che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro edilizio). Si evidenzia che, in generale, un aumento dell'isolamento termico è sempre conveniente sotto il profilo dei costi e benefici.

Anche per quanto riguarda l'obbligo di certificazione energetica degli edifici, l'obiettivo può dirsi raggiunto: ciò con particolare riferimento ad alcune regioni (tra cui l'Emilia-Romagna) che hanno avviato fin dal 2009 un proprio sistema che garantisce – nel rispetto degli standard nazionali - una applicazione diffusa della certificazione energetica.

Si segnala che allo stato attuale è, tuttavia, difficile distinguere gli effetti "specifici" derivanti dalla direttiva da quelli derivanti dall'applicazione dell'intero corpus normativo, anche previgente.

La Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio ordinamento recependo la direttiva sia a livello legislativo che con atti attuativi. La Regione ha fissato dunque i propri obiettivi sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva e nella normativa nazionale di recepimento prevedendo in alcuni casi il conseguimento in termini temporali inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva stessa (ad esempio nel caso dell'obiettivo che prevede che gli Stati membri garantiscano entro il 2020 che tutti gli edifici siano Edifici ad energia quasi Zero, anticipato al 2017).

2. Ha contribuito a migliorare l'efficienza energetica degli edifici?

L'introduzione delle due Direttive EPBD I ed EPBD II, e la conseguente legislazione nazionale e regionale di recepimento e attuazione, ha consentito il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in particolare per quelli di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti. I dati della Regione Emilia-Romagna mostrano che, per le nuove costruzioni residenziali, dal 2009 al 2014 l'indice di prestazione energetica è passato da circa 100 a meno di 50 kWh/m²anno, nonostante il limite fosse di circa 70 kWh/m²anno. Di contro, va però evidenziato che il numero di unità immobiliari di nuova costruzione si è ridotto del 80%, rispetto al 2009, quindi l'influenza della maggior performance energetica degli edifici di nuova costruzione sul bilancio energetico regionale è molto limitata.

Per quanto riguarda invece gli interventi edilizi "minori", si evidenzia che l'obbligo di rispettare requisiti minimi di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, di conseguenza è troppo presto per valutare gli effetti della nuova disciplina.

3. Ha aiutato ad aumentare il tasso delle ristrutturazioni (più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio)?

La Direttiva 2010/31/UE (EPBD II), di per sè, non ha influito sull'aumento del numero di ristrutturazioni, perché queste dinamiche sono determinate da fattori non inerenti la prestazione energetica degli edifici, ma piuttosto da parametri legati al *real estate*, vetustà o degrado degli edifici, nonché dalla disponibilità economica degli occupanti. Nel settore delle ristrutturazioni si è invece dimostrata molto efficace l'applicazione di incentivi economici (detrazione fiscale), che ha stimolato la domanda di interventi di riqualificazione energetica, associata all'obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica.

Una valutazione in prospettiva potrebbe essere fatta sulle modalità di applicazione degli incentivi, privilegiando gli interventi a pieno edificio (interventi coordinati sull'involucro e sugli impianti) in stretta correlazione con l'obbligo di rispetto dei requisiti minimi.

4. Secondo voi, la direttiva EPB ha contribuito in misura sufficiente ad accelerare gli investimenti per migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare dell'UE? Perché sì/perché no?

Non si ritiene che la Direttiva abbia avuto effetti significativi sugli investimenti per la riqualificazione energetica del patrimonio esistente. La certificazione energetica ha influito significativamente solo sulle nuove costruzioni. Gli interventi di riqualificazione energetica per il miglioramento della prestazione energetica sono stati più trainati dal sistema incentivante (detrazioni fiscali) che dalla variazione della classe energetica dell'immobile.

Una valutazione in prospettiva potrebbe essere fatta sulle modalità di applicazione degli incentivi, privilegiando gli interventi a pieno edificio (interventi coordinati sull'involucro e sugli impianti) in stretta correlazione con l'obbligo di rispetto dei requisiti minimi.

5. Complessivamente, ritenete che la direttiva EPB contribuisca a migliorare l'efficienza energetica? Perché sì/perché no?

Non è possibile formulare una valutazione univoca, anche in considerazione del fatto che gli effetti della EPBD II potranno essere valutati solo nei prossimi anni.

Da una parte, la valutazione è positiva anche per il solo fatto di porre il problema, obbligando progettisti e costruttori a confrontarsi con l'obiettivo ambizioso degli NZEB ed al contempo al soddisfacimento dei requisiti minimi, sia per edifici di nuova costruzione sia per interventi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ed è innegabile che il rispetto dei requisiti minimi consente di ridurre i costi della prestazione energetica.

D'altra parte, ci si può aspettare che l'introduzione di limiti molto stringenti per gli interventi sugli edifici esistenti possa scoraggiare alcune tipologie di interventi.

In sostanza, occorre pensare ad una strategia complessiva per il settore, che insieme all'obbligo di rispetto di requisiti minimi e della certificazione energetica, incentivi la realizzazione degli interventi: il tema è complesso, e le soluzioni finora individuate, anche se molto spinte, non sempre si sono rivelate praticabili o efficaci (si veda l'esperienza della Gran Bretagna con il "Green Deal"). Occorre anche tenere conto che il tema dei costi (o meglio, del rapporto costo/benefici) della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente si scontra con due fattori sociali e di mercato opposti:

- da una parte, c'è il tema dell'attuale basso costo dell'energia sul mercato dei combustibili fossili;
- dall'altra parte, c'è il tema dell'aumento della povertà di larghi strati sociali, tanto che si può parlare oggi anche di una diffusa povertà energetica.

Entrambi questo fattori producono effetti negativi sulla propensione delle famiglie (che in Italia sono in larga parte proprietarie dell'alloggio in cui vivono) a promuovere interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio.

6. Ritenete che l'obiettivo di assicurare lo stesso livello di ambizione in tutta l'UE nel fissare requisiti minimi di efficienza energetica nell'ambito della direttiva EPB sia stato realizzato? Perché sì/perché no?

Non si dispone di informazioni sufficientemente dettagliate in merito.

Si segnala comunque che la normativa nazionale e della Regione Emilia-Romagna di recepimento della direttiva ha avuto lo stesso livello di ambizione della direttiva nel fissare dei requisiti minimi di prestazione energetica.

7. La direttiva EPB ha affrontato efficacemente le sfide riguardanti la prestazione energetica degli edifici esistenti?

Si rinvia a quanto già segnalato nella risposta al quesito 5: in sintesi, si ritiene che la Direttiva abbia messo in campo strumenti importanti per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, che però – significativamente nel caso di edifici esistenti – non sono in grado da soli di affrontare efficacemente il problema. Occorre che tali strumenti siano implementati nell'ambito di una strategia complessiva di settore, in grado di incidere con maggiore incisività.

Ad esempio, l'introduzione della certificazione energetica anche per gli edifici esistenti ha certamente favorito una maggiore presa di coscienza, ma è necessario che sia accompagnata da campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione verso i cittadini, i proprietari immobiliari e i progettisti, e supportata da una reale e significativa ricaduta sui costi di gestione.

Si evidenzia, inoltre, che la direttiva sembra concentrarsi più sulla prestazione energetica degli edifici connessa alla esigenza di difendersi dal freddo, che sulla necessità di

difendersi dal caldo. Esigenza questa più sentita nei Paesi dell'Europa meridionale, come l'Italia.

8. La direttiva EPB ha fissato standard di efficienza energetica efficaci per i nuovi edifici?

Si, gli standard sono efficaci per i nuovi edifici.

9. Gli obiettivi riguardanti gli "edifici a energia quasi zero" sono stati raggiunti? Perché/perché no?

Per il momento si può solo affermare che la sfida è stata accettata in quanto sia lo Stato italiano che la Regione hanno recepito nei propri strumenti tali obiettivi come prioritari. Il recepimento della EPBD II in Italia, infatti, è troppo recente per poter fare considerazioni in merito.

Si segnala, inoltre, che la definizione di NZEB è troppo vaga e demandata ai singoli Stati Membri: sarebbe preferibile una definizione più netta (ad esempio, formulata in base al fabbisogno di energia primaria totale: in tal modo, alla definizione attuale andrebbe aggiunto "e che comunque non prevedono un fabbisogno di energia primaria totale superiore a XX kWh/m2/anno").

10. In che misura l'inclusione degli attestati di prestazione energetica nella direttiva EPB è stata efficace? Gli attestati hanno contribuito a migliorare la prestazione energetica degli edifici?

Si evidenzia che l'inclusione degli Attestati di Prestazione Energetica è stata determinante per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare quelli di nuova costruzione.

11. Quali elementi della direttiva EPB hanno dato risultati positivi? Quali elementi devono essere migliorati?

Come già sottolineato in precedenza, la Direttiva "funziona" bene, nel senso che gli strumenti metodologici messi in campo (requisiti minimi, certificazione energetica degli edifici e controllo degli impianti termici) sono, di per sé, coerenti agli obiettivi posti. Per avere una reale efficacia sul bilancio energetico complessivo (agendo quindi significativamente sugli edifici esistenti) tali strumenti dovrebbero essere però implementati nell'ambito di una strategia di settore maggiormente finalizzata e di più ampio respiro.

Con riferimento a possibili suggerimenti relativi al miglioramento della direttiva si evidenzia l'importanza di un approccio sostenibile della progettazione edilizia che tenga conto, oltre che delle prestazioni energetiche performanti degli edifici, anche di altre esigenze finalizzate a migliorare il benessere e la salute degli utenti, quali ad esempio:

- non sottovalutare il "fattore estivo" e la diminuzione della qualità *indoor* degli spazi dovuta all'eccessivo isolamento dei locali;
- la sicurezza sismica, l'isolamento acustico degli elementi tecnici, la sicurezza degli impianti, ecc.;
- l'efficacia sotto il profilo dei costi riferito non solo alle prestazioni energetiche, ma agli interventi edilizi complessivi che devono essere fatti in un edificio quando si interviene con una ristrutturazione importante o nuova costruzione;
- la promozione di un sistema di classificazione delle professioni tagliato sul nuovo mercato del lavoro e sulle nuove competenze e figure professionali che si sono generate in seguito alla emanazione e recepimento della Direttiva al fine di agevolare e consentire di orientare chi si avvicina o cerca nuove opportunità di lavoro;
- una maggiore stabilità nel tempo degli indirizzi e obiettivi principali o di base per dar modo a tutti di adeguarsi in relazione alle proprie realtà.

12. La direttiva EPB contribuisce a realizzare gli obiettivi della politica dell'UE in materia di clima ed energia (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40%; aumento della quota di energie rinnovabili almeno al 27%; aumento dell'efficienza energetica almeno del 27%; riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE)?

La Direttiva contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle politica climatica ed energetica UE. Si evidenzia che al momento non è possibile effettuare una stima esatta del valore di emissioni evitate a livello regionale grazie alla Direttiva. L'obiettivo delle riduzione dei consumi del 27% attraverso l'efficientamento energetico, però, è raggiungibile, per il settore edile, e potenzialmente superabile, a patto di individuare una strategia complessiva in grado di incidere significativamente sul patrimonio edilizio esistente.

13. È in linea con il principio di sussidiarietà? Quali aspetti dovrebbero essere affrontati ancora a livello dell'UE? Quali potrebbero essere realizzati meglio a livello nazionale?

La Direttiva è in linea con il principio di sussidiarietà.

14. Gli obiettivi della direttiva EPB sono conseguiti in modo efficiente?

Si rinvia alle risposte precedenti

15. La direttiva EPB ha creato oneri amministrativi inutili? In caso affermativo, si prega di fornire degli esempi.

Non si ritiene che la direttiva abbia determinato l'imposizione di oneri amministrativi non necessari. Il costo complessivo della gestione dei sistemi di certificazione energetica e di controllo degli impianti termici si ritengono compatibili con le attività necessarie.

16. La direttiva EPB ha creato oneri normativi inutili? In caso affermativo, si prega di fornire degli esempi.

No.

B. AGEVOLARE L'APPLICAZIONE E LA CONFORMITA'.

La conformità è ritenuta di fondamentale importanza per realizzare pienamente il potenziale di risparmio grazie al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di carbonio degli edifici. Per rassicurare i consumatori circa la qualità degli edifici, a livello locale e regionale si devono effettuare controlli rigorosi della conformità ai codici edilizi nazionali.

La rifusione del 2010 della direttiva EPB ha introdotto obiettivi per gli edifici a energia quasi zero e requisiti minimi di efficienza energetica più ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione. La direttiva definisce gli edifici a energia quasi zero come edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I della direttiva. La quantità di energia molto bassa o quasi nulla richiesta dovrebbe essere fornita in misura molto significativa da fonti rinnovabili, presenti anche in loco o nelle vicinanze. La direttiva EPB stabilisce l'obiettivo per gli Stati membri di assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici nuovi siano a energia quasi zero e che, dopo il 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

La direttiva ha inoltre notevolmente rafforzato le disposizioni per gli edifici esistenti, allargandone il campo di applicazione a tutti gli edifici esistenti ed eliminando la soglia di 1 000 m². Ha stabilito e applicato requisiti minimi di prestazione energetica per la ristrutturazione di parti dell'involucro dell'edificio (tetto, muri, ecc.) al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. Inoltre, ha definito e applicato i requisiti minimi di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia (grandi impianti di ventilazione, impianti di aria condizionata, riscaldamento, acqua calda sanitaria o una combinazione di queste funzioni) quando sono installati, sostituiti o ristrutturati. Ha adottato requisiti minimi di prestazione energetica per tutti i tipi di lavori di costruzione. La direttiva EPB ha introdotto un sistema di valutazione comparativa (la "metodologia dei livelli ottimali in funzione dei costi" che calcola il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato) per migliorare il livello di ambizione dei requisiti di prestazione energetica contenuti nei regolamenti edilizi regionali e nazionali, garantendo nel contempo che questi ottengano il miglior rapporto qualità-prezzo e siano riesaminati regolarmente.

Un aspetto fondamentale da esaminare nell'ambito della valutazione della direttiva EPB è il modo in cui è garantita la corretta applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica nei codici edilizi nazionali e regionali.

17. La conformità alle disposizioni della direttiva EPB è adeguata?

Le disposizioni regionali sono adeguatamente conformi alla Direttiva. Con la legge regionale 7/2014, la Regione ha allineato alle disposizioni della direttiva 2010/31/UE la Legge Regionale n. 26/2004. E' stato avviato il processo di revisione della precedente disciplina attuativa con l'emanazione delle:

Delibera n. 967 del 20 luglio 2015 "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici". Per gli edifici ad energia quasi zero l'obbligo è previsto dal 1 gennaio 2019 – in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale. Per gli edifici pubblici la scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017. Il progettista valuta la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui: sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore. Per gli interventi minori sugli edifici esistenti, la nuova normativa prevede l'obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento. Sono state definite le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica;

Delibera n. 1275 del 7 settembre 2015 "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)" riportante le disposizioni relative a: sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici; sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento; procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, nonché il relativo sistema di classificazione, nel rispetto dei limiti che la normativa nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo. Le specifiche disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° ottobre 2015.

18. La definizione di "edifici a energia quasi zero" nella direttiva EPB è sufficientemente chiara?

Come già segnalato, la definizione di NZEB è troppo generica e demandata ai singoli Stati Membri: sarebbe preferibile una definizione più netta (ad esempio, formulata in base al fabbisogno di energia primaria totale: in tal modo, alla definizione attuale andrebbe aggiunto "e che comunque non prevedono un fabbisogno di energia primaria totale superiore a XX kWh/m2/anno").

19. L'obiettivo della direttiva riguardante gli edifici a energia quasi zero è sufficientemente chiaro da essere rispettato?

chiara ed ambiziosa per le nuove costruzioni. Va evidenziato, però, che questa previsione rischia di risultare scarsamente incisiva, dato che le nuove costruzioni sono una percentuale minima (meno dell'1%) rispetto all'intero patrimonio edilizio esistente. Oltre alla necessità di una definizione che lasci meno spazio all'interpretazione da parte degli Stati Membri, non si ritiene quindi utile approfondire ulteriormente tale aspetto. In sintesi, una eventuale nuova direttiva in questo settore dovrà concentrarsi maggiormente sugli edifici esistenti.
20. In caso di risposta negativa, quali sono, secondo voi, i fattori mancanti che garantirebbero la conformità ai seguenti aspetti?
a. Requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione
b. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti
c. Requisiti minimi di prestazione energetica in caso di sostituzione o rinnovo di parti dell'involucro dell'edificio (tetto, muri, finestre, ecc.) e sostituzione/rinnovo/installazione degli impianti tecnici (riscaldamento, acqua calda, raffreddamento, ecc.)
d. Requisiti minimi in materia di energie rinnovabili per conseguire l'obiettivo per gli edifici a energia quasi zero entro il 2020
e. Certificazione della prestazione energetica degli edifici, comprese raccomandazioni su misura per il miglioramento della loro efficienza energetica
f. Ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Sì, pur con l'indeterminatezza già segnalata, la definizione consente un'applicazione

21. Ritenete che la metodologia ottimale in funzione dei costi fornisca elementi di prova sufficienti per quanto riguarda il costo effettivo della ristrutturazione degli edifici in aggiunta al costo supplementare per gli edifici a energia quasi zero?

La metodologia LOC è chiara. Servono esempi e/o applicazioni, e/o algoritmi di facile uso per proporre gli interventi. Allo stato attuale la metodologi LOC costituisce uno strumento utile più che altro per il legislatore.

22. Esistono misure efficaci sotto il profilo dei costi per garantire la conformità a livello locale e regionale da adottare e utilizzare per migliorare la conformità su più ampia scala?

23. Cosa pensate dei diversi modi di calcolare la prestazione energetica degli edifici a livello nazionale/regionale? Si prega di fornire esempi.

Il riferimento normativo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici è costituito dai Technical Standard UNI-TS 11300 (parte 1, 2 3 4 e 5, quest'ultima in via di definizione). Le norme prevedono modalità di calcolo chiare e facilmente applicabili per la verifica dei requisiti minimi di prestazione energetica in fase di progettazione degli interventi edilizi (sia di nuova costruzione che su edifici esistenti).

Sono invece di più difficile ed onerosa applicazione per la determinazione della prestazione energetica di edifici esistenti in caso di attestazione (certificazione energetica).

24. Quali sono le misure mancanti che potrebbero semplificare l'attuazione di regolamenti edilizi per garantire che gli edifici soddisfino i necessari livelli elevati di prestazione energetica?

Si segnala la mancanza di una metodologia semplice e facilmente applicabile per la determinazione del livello ottimale in funzione dei costi, in grado cioè di individuare il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato.

C. ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) E RISTRUTTURAZIONI EFFICIENTI SOTTO IL PROFILO ENERGETICO DEL PARCO IMMOBILIARE

L'efficienza energetica degli edifici è aumentata dell'1,4% all'anno. Questa percentuale relativamente bassa è dovuta in gran parte ai bassi tassi di ristrutturazione. Per trarre tutti i benefici offerti dall'efficienza energetica e dall'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, la sfida principale è accelerare e finanziare gli investimenti iniziali e accelerare il tasso di ristrutturazione del parco immobiliare esistente portandolo a più del 2% all'anno. Gli

attestati di prestazione energetica serviranno a trasformare il settore edilizio fissando norme ambiziose in materia di efficienza energetica, a incentivare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici per migliorarne l'efficienza energetica e a favorire un mercato unico e la libera circolazione dei lavoratori altamente specializzati, delle soluzioni e tecnologie e degli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili nell'edilizia. Questi obiettivi sono stati identificati come fattori di stimolo per gli investimenti nelle ristrutturazioni. Inoltre, ai sensi della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, gli Stati membri sono tenuti a fissare, entro aprile 2014, una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.

25. I dati disponibili sul parco immobiliare nazionale/regionale sono sufficienti per avere un quadro chiaro della prestazione energetica del parco immobiliare dell'UE, nonché dell'adozione da parte del mercato delle tecnologie per l'efficienza energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli edifici nell'UE?

I dati a disposizione non sono appropriati per definire con sufficiente approssimazione, le caratteristiche energetiche dei fabbricati edilizi esistenti. La diffusione della certificazione energetica degli edifici concorre a fornire informazioni strutturate in tal senso.

26. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine adottate a livello nazionale sono sufficienti per stimolare il rinnovo del parco immobiliare nazionale? Quali esempi di migliori pratiche si potrebbero promuovere in tutta l'UE? In che modo?

Si evidenzia che gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici sono rinnovati di anno in anno, strategia che non consente una programmazione di lungo periodo. Si evidenzia, dunque, la necessità di regole univoche di più ampio respiro.

27. Gli APE hanno contribuito ad accrescere il tasso di ristrutturazioni, la portata delle ristrutturazioni o entrambi? Ad esempio, le raccomandazioni formulate negli APE sono considerate come i pacchetti di misure più efficaci per migliorare la prestazione energetica degli edifici e/o dei loro involucri portandola alle classi energetiche superiori?

No, il maggiore stimolo per l'incremento degli interventi di riqualificazione energetica è fornito dagli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per quanto riguarda il nuovo formato degli APE, ove è obbligatorio specificare con maggiore dettaglio questi aspetti, non sono ancora possibili valutazioni perché le relative disposizioni sono entrate in vigore dal 1° ottobre 2015.

28. È importante fissare un obiettivo minimo di ristrutturazione che gli Stati membri devono realizzare (ad es. una determinata percentuale del parco immobiliare all'anno)?

Questo aspetto merita maggiore attenzione per conseguire gli obiettivi della direttiva EPB?

Sì, ma solo se tali obiettivi sono inseriti in una strategia di ampio respiro.

29. Nella direttiva EPB mancano obblighi oppure obiettivi vincolanti per le ristrutturazioni o qualsiasi altra misura obbligatoria (ad es. norme di efficienza termica minima obbligatoria per la locazione di proprietà) che potrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti? In caso di risposta affermativa, che tipo di obblighi e obiettivi?

Si sottolinea che mancano a tutt'oggi strumenti che mettano in relazione sistemi di finanziamento e/o canoni d'affitto, mutui, leasing, prestiti, etc. rispetto ai risparmi economici conseguenti agli interventi di riqualificazione energetica. La Regione Emilia-Romagna ha recentemente inserito un fattore correttivo nella determinazione dei canoni d'affitto degli alloggi ERP correlato alla "qualità energetica" dell'edificio: l'esperienza è da monitorare, e potrebbe rappresentare una risposta efficace al problema della mancata convergenza di interessi tra proprietari degli alloggi (che devono sostenere i costi della riqualificazione energetica) e gli affittuari (che ne traggono invece i benefici).

30. Gli APE sono concepiti in modo da renderli facilmente comparabili e armonizzarli in tutti gli Stati membri dell'UE?

Non siamo in possesso di sufficienti conoscenze per fornire indicazioni in merito.

31. Secondo voi, il concetto di "vasta ristrutturazione per fasi" è sufficientemente chiaro nella direttiva EPB?

Il concetto non è sufficientemente chiaro.

32. Gli APE hanno sensibilizzato i proprietari di immobili e i locatari a modi efficienti sul piano dei costi per migliorare la prestazione energetica degli edifici e, di conseguenza, ad aumentare i tassi di ristrutturazione in tutta l'UE?

No. Si ritiene che l'Attestato di Prestazione Energetica abbia un ruolo significativo sul mercato degli edifici di nuova costruzione, dove di fatto non vi sono nuove costruzioni con prestazioni energetiche al di sotto della Classe A, mentre non svolge una funzione significativa per la promozione degli interventi di ristrutturazione.

33. Gli APE dovrebbero essere resi obbligatori per tutti gli edifici (una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni), indipendentemente dal fatto che essi siano in affitto o venduti?

Sì, sarebbe utile che gli attestati fossero obbligatori per tutti gli edifici nell'ambito della costituzione del c.d. "fascicolo del fabbricato". Ciò sarebbe importante per:

- favorire la diffusione delle diagnosi energetiche (anche se semplificate, eseguite ai fini dell'attestazione);
- favorire la conoscenza del patrimonio edilizio e l'impostazione di politiche e strategie efficaci per promuoverne la riqualificazione energetica (ad esempio, attraverso l'introduzione di fattori incrementali di costo per l'energia utilizzata oltre il limite previsto come ottimale dall'APE).

D. FINANZIARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ENERGIA RINNOVABILE NELL'EDILIZIA E LA CREAZIONE DI MERCATI.

Da molti anni l'UE favorisce il miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia con una serie di programmi di sostegno finanziario. Dato che quasi il 90% della superficie immobiliare nell'UE è di proprietà privata e oltre il 40% degli edifici residenziali risale a prima del 1960, la maggior parte dei finanziamenti deve provenire dal settore privato. Il Gruppo di istituti finanziari per l'efficienza energetica (EEFIG), un gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea e dall'iniziativa finanziaria del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha pubblicato la sua relazione finale a febbraio 2015. La relazione ha individuato la necessità di avviare un dialogo con una molteplicità di gruppi di interessi e intensificare l'impiego di diversi strumenti finanziari nel contesto di un quadro legislativo fondato sul "principio del bastone e della carota". Il gruppo ha anche auspicato fortemente di combinare fondi pubblici con investimenti del settore privato per affrontare i rischi e fornire i finanziamenti necessari.

34. Quali sono le principali ragioni del ricorso insufficiente ai finanziamenti disponibili per l'efficienza energetica degli edifici?

Le motivazioni sono di diversa natura, e possono essere individuate in:

- continuità dei finanziamenti e conoscenza da parte dei potenziali fruitori;
- meccanismi troppo complessi e onerosi per l'ottenimento dei contributi;
- natura degli interventi, molto diffusi e di limitata consistenza, che disincentivano i grandi operatori;
- difficoltà di promuovere il meccanismo delle Esco, sia per la natura degli interventi che per la loro "bancabilità".

Per quanto riguarda poi il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche nell'ottica della applicazione delle disposizioni di cui alla Dir. 27/2012/UE in merito, è assolutamente necessario prevedere lo svincolo dal patto di stabilità degli investimenti effettuati dagli Enti locali. Tale condizione assume rilevanza strategica per l'avvio effettivo di processi di intervento sugli edifici esistenti di proprietà pubblica, anche attraverso sistemi di co-finanziamento.

35. Quali sono le altre barriere, di natura non finanziaria, che ostacolano gli investimenti? In che modo si possono superare?

Le barriere non-finanziarie riguardano:

- 1) la pubblicizzazione degli incentivi;
- 2) la complessità di lettura dei provvedimenti che prevedono gli incentivi;
- 3) la garanzia della continuità nel tempo negli incentivi.
- Le barriere potrebbero essere rimosse:
- 1) prevedendo, nello stesso incentivo, le modalità per informare il cittadino sulle regole per ottenere l'incentivo, utilizzando schemi semplificati e di facile comprensione;
- 2) testi legislativi e provvedimenti semplificati, sintetici e chiari;
- 3) i provvedimenti che prevedono incentivi dovrebbero essere approvati in tempi certi e prevedere coperture per almeno 3 anni.

36. Quali sono i migliori strumenti di finanziamento che l'UE potrebbe offrire per aiutare i cittadini e gli Stati membri a realizzare ristrutturazioni profonde?

Potrebbe essere utile l'introduzione di prodotti finanziari ed assicurativi per supportare i costi degli interventi di ristrutturazione profonde, prevedendo il rientro attraverso i risparmi energetici raggiungibili (Energy Performance Contract).

37. Quale ruolo svolgono attualmente le sovvenzioni nazionali per i combustibili fossili a favore degli edifici efficienti sotto il profilo energetico?

38. Sono stati combinati progetti riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili per massimizzare il loro finanziamento? Cosa può fare l'UE?

Per quanto riguarda il settore edilizio, si evidenzia che la direttiva EPBD II (al di là della definizione degli edifici NZEB) fornisce poche indicazioni circa l'impiego di FER a copertura del fabbisogno energetico degli edifici, argomento più incisivamente affrontato dalla direttiva 28/2009/CE. Sarebbe opportuno, pertanto, un maggior coordinamento, per quanto riguarda gli aspetti settoriali, tra le direttive 31/2010/CE, 28/2008/CE e 27/2012/UE.

39. Come vengono stimolati gli investimenti in edifici ad alta efficienza energetica? Cosa si fa per eliminare gradualmente gli edifici con le prestazioni peggiori? È sufficiente?

40. Cosa si fa per risolvere il problema delle "frammentazione degli incentivi" (tra proprietario e locatario) che ostacola le ristrutturazioni? È sufficiente?

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente inserito un fattore correttivo nella determinazione dei canoni d'affitto degli alloggi ERP correlato alla "qualità energetica" dell'edificio: l'esperienza è da monitorare, e potrebbe rappresentare una risposta efficace al problema della mancata convergenza di interessi tra proprietari degli alloggi (che devono sostenere i costi della riqualificazione energetica) e gli affittuari (che ne traggono invece i benefici).

41. Secondo voi:

a) l'aumento degli attuali fondi è stato sufficiente per soddisfare gli obiettivi della direttiva EPB?

No. E' sicuramente necessario ripensare, nell'ambito di una visione più strategica del tema, al ruolo degli incentivi in una ottica di massimizzazione della loro efficacia, ma occorre anche affrontare il tema della riconversione imprenditoriale dei players del settore delle costruzioni, promuovendo il ruolo di soggetti che presentino la necessaria integrazione di competenze e capacità di intervento sull'intera filiera.

Si ribadisce, inoltre, che per quanto riguarda poi il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche nell'ottica della applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 27/2012/UE in merito, è assolutamente necessario prevedere lo svincolo dal patto di stabilità degli investimenti effettuati dagli Enti locali. Tale condizione assume rilevanza strategica per l'avvio effettivo di processi di intervento sugli edifici esistenti di proprietà pubblica, anche attraverso sistemi di co-finanziamento.

b) la costituzione di strutture aggregate (attraverso la standardizzazione dei contratti di prestazione energetica e il chiarimento delle questioni normative, fiscali e contabili) è stata sufficiente per soddisfare gli obiettivi della direttiva EPB?

Vedi risposta precedente.

E. Povertà energetica e accessibilità economica dell'edilizia abitativa.

La povertà energetica incide sulle condizioni di vita e sulla salute. Le cause sono numerose, fra cui una combinazione di basso reddito e condizioni generali di povertà, abitazioni inadeguate sotto il profilo dei consumi energetici e un sistema di occupazione degli alloggi che non riesce a promuovere l'efficienza energetica. Ad esempio, nel Regno Unito si sono registrati 9 300 decessi prematuri a causa del freddo durante gli inverni del 2012 e 2013. L'Unione dell'energia ha individuato una combinazione di misure, soprattutto in campo sociale e di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali, quale unico modo efficace di affrontare la povertà energetica. Nell'eliminare progressivamente i prezzi regolamentati, gli Stati membri devono proporre un meccanismo di tutela dei consumatori vulnerabili che, preferibilmente, non dovrebbe

essere attuato mediante il sistema generale di previdenza sociale. Se invece tale tutela dovesse essere garantita dal mercato dell'energia, potrebbe assumere la forma di meccanismi quali una "tariffa solidale" o uno sconto sulle bollette energetiche. Il governo del Regno Unito sta preparando un programma con cui i medici potranno prescrivere caldaie, doppi vetri e isolamento termico ai pazienti che non possono permettersi di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e che soffrono di condizioni sanitarie aggravate dal freddo a casa.

42. Quali misure sono state adottate nel settore dell'edilizia abitativa per affrontare la povertà energetica?

La Regione ha approvato un "Programma pluriennale per le politiche abitative" (DAL n.16/2015) le cui misure possono contribuire a questo obiettivo, avendo, tra le altre cose, la caratteristica di evitare il progressivo impoverimento delle persone. Tra queste se ne segnalano a seguire alcune (si veda anche il quesito n. 44). Con la "Valorizzazione e rinnovamento del parco alloggi di proprietà pubblica" si persegue un'efficace gestione degli alloggi, per renderli fruibili a tutte le categorie di utenti attraverso: interventi di manutenzione orinaria e straordinaria, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di resistenza al sisma, di sicurezza (linee vita, ecc.) e di accessibilità, stabiliti dalle norme vigenti. L'obiettivo è ridurre almeno del 30% il consumo medio degli alloggi più obsoleti mediante interventi sull'isolamento dell'involucro edilizio e/o sugli impianti tecnologici. Il programma potrà utilizzare vari finanziamenti: fondi ripartiti alle Regioni dallo Stato e derivanti dal Programma Operativo Regionale POR-FESR (low carbon economy). Si auspica, inoltre, l'utilizzo dell'Asse 4 in cui è prevista un'azione prioritaria per sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici nel settore dell'edilizia abitativa. Il "Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" agevola l'accesso alla prima casa di abitazione a particolari categorie di soggetti disagiati, quali: giovani coppie, coppie monoparentali monoreddito, famiglie numerose, single, ecc. La misura permette di sostenere gli operatori del settore edilizio delle costruzioni colpito dalla difficile congiuntura economica. Con le "nuove modalità per il sostegno alle persone in condizioni di difficoltà" si è dedicata particolare attenzione alla soluzione dei problemi della casa delle persone e dei nuclei familiari in situazione di particolari difficoltà nel far fronte alle spese per i servizi abitativi o oggetto di procedure esecutive di rilascio delle proprie abitazioni e contribuire a dare un aiuto efficace a coloro che spesso possono essere in lista d'attesa nelle graduatorie ERP. I due strumenti finanziari utilizzati, sostenuti da risorse statali e regionali, sono: il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione e il fondo inquilini morosi incolpevoli.

43. Sarebbe stato opportuno includere nella direttiva EPB altre misure per affrontare il problema della povertà energetica?

Il tema della povertà energetica non può essere disgiunto dalla situazione di crisi economica e occupazionale degli ultimi anni, causa dell'impoverimento delle famiglie. Per affrontare questi problemi, le misure tipiche delle politiche abitative, possono avere un ruolo attivo, avendo l'obbiettivo di ridurre l'impatto sull'economia familiare tramite la promozione dell'accessibilità economica alle abitazioni, ma anche con l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici. Questo può limitare l'ulteriore impoverimento delle persone che si trovano nella condizione di dover tagliare i consumi e così facendo peggiorare la propria qualità di vita. Oltre a quanto sopra, si propone di affrontare questa problematica in un contesto più ampio che riguarda: l'accessibilità all'energia, l'educazione al suo corretto consumo ed utilizzo, come ottenere le risorse necessarie per effettuare interventi periodici di manutenzione o per adottare soluzioni di risparmio energetico. Si segnalano altre possibili misure: ripensare il sistema di offerta di servizi abitativi puntando alla sinergia tra settore privato e amministrazioni pubbliche mediante manovre coordinate di riutilizzo di aree urbanizzate e di recupero di immobili dismessi o sottoutilizzati, per ridurne anche le spese di gestione dal punto di vista energetico; individuare soluzioni tecnologiche e finanziarie a basso impatto economico per gli utenti finali, tali da garantire rapidità d'intervento, potrebbe permettere alle fasce più disagiate della popolazione di trovare le risorse necessarie per effettuare interventi periodici di manutenzione o per adottare soluzioni di risparmio energetico; stimolare la responsabilizzazione degli utenti finali, diffondere conoscenze e rendere consapevoli gli stessi degli effetti generati dai propri comportamenti e stili di vita quotidiani. Incentivarli a una lotta attiva ai cambiamenti climatici attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni e delle comunità locali; promuovere azioni che possono far conoscere agli utenti finali qual è il ritorno in termini di tempo, denaro e cambiamenti climatici in seguito al cambiamento dei propri comportamenti; diffondere e portare a conoscenza buone pratiche in tema rilevate nell'abito dei progetti europei; indirizzare gli Stati affinché il meccanismo dei sostegni pubblici per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica si basi su un sistema di tassazione graduato in relazione al reddito dei contribuenti.

44. La lotta alla povertà energetica era uno dei requisiti per la costruzione di edifici nuovi e la ristrutturazione di quelli esistenti negli Stati membri?

Il tema della lotta alla povertà energetica, indirettamente è stato affrontato, ottenendo risultati positivi, nell'ambito delle azioni che la Regione Emilia-Romagna ha promosso grazie all'adozione di norme in tema di efficienza energetica sia nell'ambito privato che pubblico e alla promozione di iniziative finalizzate al rinnovamento di un parco edilizio obsoleto o da rigualificare.

Tra queste iniziate possono inserirsi anche le misure previste nel "Programma pluriennale per le politiche abitative" richiamate al punto 42 precedente a cui si possono aggiungere anche i progetti per sviluppare **l'housing** sociale, ed esperienze di cohousing.

Housing sociale: interventi di politica abitativa che escono dai confini tradizionali della edilizia residenziale pubblica con il concorso di soggetti privati e associazioni no profit. E'

uno strumento che può sostenere la domanda abitativa di quella "area grigia" della popolazione che non rientra nei canoni di povertà economica previsti per accedere all'edilizia residenziale pubblica ma che, allo stesso tempo, non è in grado, da sola, di misurarsi con il mercato libero della casa.

Esperienze di cohousing: modalità di vivere in unità abitative private e spazi e servizi comuni caratterizzata da una progettazione e gestione partecipata, condivisa, consapevole, solidale e sostenibile. E' una scelta che può favorire, per periodi transitori, uno stile di vita di tipo comunitario stimolante e sostenibile: da un lato, infatti, la condivisione di spazi e risorse agevola la cooperazione tra gli individui, dall'altro, unitamente alla costituzione di gruppi d'acquisto e la condivisione di beni e servizi, favorisce il risparmio energetico e diminuisce l'impatto ambientale, consentendo di accedere ad opportunità che per il singolo avrebbero un costo maggiore.

Il Programma regionale sopra richiamato è infatti interessato a promuovere anche iniziative dal basso, con forte contenuto innovativo e di sperimentazione, sostenute dalle amministrazioni locali e finanziate con il concorso di fondazioni bancarie e associazioni non-profit, che vorranno proporre la realizzazione di interventi abitativi in *cohousing* di tipo cooperativo e convenzionate con i Comuni.

45. I costi energetici per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria sono comunicati ai potenziali acquirenti/locatari?

F. GARANTIRE L'USO DI UNA QUOTA PIÙ ELEVATA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI NUOVI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE.

La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili impone agli Stati membri di introdurre nelle regolamentazioni e nei codici che disciplinano l'attività edilizia misure appropriate per aumentare la quota di tutti i tipi di energie rinnovabili nell'edilizia. Una possibile misura è il metodo della risposta alla domanda, che consiste in un insieme di attività di programma e tariffe in funzione dell'orario che cercano di ridurre l'uso di energia elettrica e fornire sistemi di controllo per incoraggiare la riduzione e il trasferimento del carico quando la rete elettrica è al massimo della capacità o i prezzi dell'elettricità sono elevati. La risposta alla domanda aiuta a gestire i costi dell'elettricità nell'edilizia e a migliorare l'affidabilità della rete elettrica.

Entro dicembre 2014 gli Stati membri dovevano, nelle loro regolamentazioni e codici in materia di edilizia, imporre l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti. Tali disposizioni integrano i requisiti per gli edifici a energia quasi zero previsti nella direttiva EPB, che stabiliscono obblighi chiari per ridurre il consumo di energia primaria negli edifici e raccomandano che il conseguente consumo energetico quasi zero o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. La comunicazione "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"

(COM(2011) 571) ha proposto che gli edifici siano costruiti e ristrutturati usando le risorse in modo più efficiente.

Se da un lato la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia avranno un impatto sullo sviluppo e le attività di costruzione, dall'altro non sono intese a fornire un approccio complessivo comprendente l'intero ciclo di vita. Per quanto riguarda le prospettive del ciclo di vita, per gli edifici a energia quasi zero di nuova costruzione la quota dell'energia incorporata corrisponde quasi a quella consumata nella fase di utilizzo dell'edificio.

46. Quali sono le migliori politiche a livello di distretti e città per aumentare l'efficienza energetica degli edifici? Sono stati inclusi obiettivi specifici in materia di energie rinnovabili negli edifici?

Si veda la risposta alla domanda n. 38.

Per quanto riguarda il settore edilizio, la direttiva EPBD II (al di là della definizione degli edifici NZEB) fornisce poche indicazioni circa l'impiego di FER a copertura del fabbisogno energetico degli edifici, argomento più incisivamente affrontato dalla direttiva 28/2009/CE. Sarebbe opportuno un maggior coordinamento, per quanto riguarda gli aspetti settoriali, tra le direttive 31/2010/CE, 28/2008/CE e 27/2012/UE.

La Regione Emilia-Romagna, nella propria disciplina, ha previsto le condizioni attraverso cui garantire una adeguato copertura del fabbisogno di energia termica degli edifici attraverso FER (copertura del 50%), da applicare obbligatoriamente agli edifici di nuova costruzione.

In relazione alla dimensione ormai trascurabile del volume di edifici di nuova costruzione che vengono immessi sul mercato, il tema dell'impiego di FER negli edifici deve essere ripensato con specifico riferimento allo stock edilizio esistente: si ritiene quindi necessario promuovere la realizzazione di impianti rinnovabili collettivi a livello distrettuale o di città. Le condizioni per la realizzazione di tali infrastrutture energetiche devono entrare a pieno titolo nella strumentazione metodologica per il governo del territorio (piani strutturali), permeandone i contenuti sia per quanto riguarda la definizione di specifici obiettivi locali, che per quanto riguarda la individuazione delle soluzioni tecnologiche più appropriate. Si ritiene che la nuova direttiva, oltre che raccordarsi in modo più organico con le altre sopra richiamate, debba affrontare questo problema non solo a scala di edificio, ma anche a scala urbana e territoriale.

47. In base all'esperienza finora maturata, nella direttiva EPB mancano disposizioni sugli obiettivi o requisiti specifici per gli edifici di nuova costruzione, al di là degli attuali obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero, che potrebbero contribuire a conseguire l'obiettivo del 2030 in materia di efficienza energetica? In caso di risposta affermativa, di quali tipi di obiettivi o requisiti si tratta?

Si veda risposta alla domanda precedente: mancano obiettivi a scala urbana e territoriale.

48. Quali settori edilizi sono stati affrontati in via prioritaria (pubblico/privato, residenziale/non residenziale, industria, riscaldamento e raffreddamento)?
49. La mancanza di obiettivi dell'UE (indicativi o vincolanti) per gli appalti pubblici sostenibili degli edifici a energia quasi zero da parte delle amministrazioni pubbliche ha inciso sullo sviluppo dell'edilizia a energia quasi zero?
Si è più volte evidenziato lo scarso impatto che il tema degli edifici NZEB presenta sul piano del bilancio energetico complessivo, data la limitatezza nella applicazione del concetto.
Si ritiene quindi inutile approfondire ulteriormente l'argomento: l'attenzione va spostata maggiormente sugli interventi sullo stock edilizio esistente.
50. Il quadro della direttiva EPB ha migliorato l'autoconsumo di elettricità negli edifici?
Sì, limitatamente agli edifici di nuova costruzione, e quindi con i limiti più volte evidenziati.
51. La direttiva EPB affronta il problema dell'energia integrata? In caso di risposta affermativa, in che modo?
52. La risposta alla domanda è stimolata a livello dei singoli edifici? In caso di risposta affermativa, in che modo?
53. Quali sono gli obblighi mancanti a livello dell'UE e a livello nazionale, regionale e locale per conseguire gli obiettivi della direttiva EPB?
G. COLLEGAMENTI FRA LA DIRETTIVA EPB E L'EFFICIENZA ENERGETICA DI DISTRETTI E CITTÀ. CITTÀ INTELLIGENTI E RETI DI RISCALDAMENTO E RAFEREDDAMENTO.

La direttiva EPB mira a ridurre la domanda di energia e aumentare l'efficienza energetica e la quota di consumo di energia rinnovabile negli edifici (soprattutto in loco o nelle vicinanze). Parallelamente, ridurre le esigenze di trasporto e promuovere la mobilità attiva, i trasporti pubblici e la mobilità elettronica in città sono importanti leve per raggiungere gli obiettivi della politica a lungo termine dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energia e trasporti. Un uso mirato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione permetterà di attuare soluzioni intelligenti che riuniranno diverse infrastrutture fisiche e tecnologie operative. Ciò agevolerebbe una migliore qualità dei servizi a un costo inferiore, consentendo per esempio una pianificazione più efficace della manutenzione e strategie di investimento che si concentrano su esigenze reali.

Nell'esaminare l'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili, le considerazioni a livello di distretti e città sono diverse da quelle a livello di edifici. Le reti di riscaldamento e raffreddamento possono svolgere un ruolo importante per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ma dipendono anche da una pianificazione preventiva e da un'attuazione adeguata (a livello sia comunale che distrettuale). Le soluzioni per le energie rinnovabili locali, la cogenerazione e lo stoccaggio si sono dimostrate in molti casi più efficaci sotto il profilo dei costi a livello di distretto piuttosto che a livello dei singoli edifici.

La direttiva EPB è uno strumento che potrebbe essere utilizzato per affrontare le differenze a livello di distretti e città e aiutare gli Stati membri a sviluppare una strategia globale.

54. Quali sono le migliori politiche a livello di distretti e città per aumentare l'efficienza energetica degli edifici e l'uso di energie rinnovabili nell'edilizia?

Si è già sottolineato (vedi risposta n. 36) che si ritiene necessario che la nuova Direttiva, oltre che raccordarsi in modo più organico con le altre riportanti disposizioni che impattano sul rendimento energetico degli edifici (direttive 28/2009/CE e 27/2012/UE), debba affrontare il tema non solo "a scala di edificio", ma anche a scala urbana e territoriale. Si concorda infatti che le valutazioni fatte a livello distrettuale e comunale sono diverse da quelle che vengono fatte a livello di edificio. Le reti di riscaldamento e raffreddamento possono giocare un ruolo importante nel migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ma dipendono anche da una programmazione anticipata e da una corretta attuazione (sia a livello comunale che distrettuale). Soluzioni per le energie rinnovabili locali, la cogenerazione e lo stoccaggio in molti casi sono risultati essere più convenienti sotto il profilo dei costi a livello distrettuale che a livello di singoli edifici.

Occorre quindi che le problematiche connesse all'approvvigionamento energetico degli edifici entrino a pieno titolo nell'ambito delle strumentazioni metodologiche di pianificazione e governo del territorio.

La Regione Emilia-Romagna già dal 2009 prevede che gli obblighi di integrazione dell'approvvigionamento energetico con fonti rinnovabili negli edifici (di cui alla direttiva 28/2009/CE) possano essere soddisfatti anche con impianti collettivi (ovvero realizzati all'esterno dell'area di pertinenza dell'edificio), nell'ambito di programmi coordinati dall'autorità locale e incardinati negli strumenti di pianificazione urbanistica.

55. Nella direttiva EPB mancano eventuali (nuovi) obblighi distinti fissati a livello di città e distretto che potrebbero contribuire ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili negli edifici?

Non obblighi, ma opportunità: come si è detto, la Regione Emilia-Romagna già dal 2009 prevede che gli obblighi di integrazione dell'approvvigionamento energetico con fonti rinnovabili negli edifici (di cui alla direttiva 28/2009/CE) possano essere soddisfatti anche con impianti collettivi (ovvero realizzati all'esterno dell'area di pertinenza dell'edificio), nell'ambito di programmi coordinati dall'autorità locale e incardinati negli strumenti di pianificazione urbanistica.

56. Come è stato promosso nelle città lo scambio di informazioni sulle tecnologie intelligenti che contribuiscono alla conformità alla direttiva EPB?

Attraverso la promozione dell'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, con conseguente elaborazione dei PAES – SEAP. In Regione Emilia-Romagna oltre il 90% della popolazione risiede in Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci.

- 57. I contatori intelligenti e le loro funzioni contribuiscono a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica e la corretta attuazione della direttiva EPB? Occorrono disposizioni specifiche come quelle dei contatori elettrici per altri contatori mirati per il gas, il riscaldamento e l'acqua?
- Sì, si ritiene che i "contatori intelligenti" possano giocare un ruolo fondamentale per la corretta attuazione della direttiva. Sarebbe utile che essi venissero applicati anche alle forniture di gas e acqua.

E' però necessario che nella direttiva siano meglio specificate le caratteristiche (di tipo funzionale) che tali contatori devono presentare: molto spesso, infatti, vengono utilizzati contatori intelligenti che però presentano delle interfacce scarsamente comprensibili per l'utente finale.

- 58. La promozione di città ed edifici intelligenti, soluzioni di trasporto sostenibili, mobilità intelligente e iniziative simili è stata collegata alla direttiva EPB e ai suoi obiettivi? In caso di risposta affermativa, in che modo?
- 59. Sono stati definiti obblighi a livello nazionale/regionale in relazione a edifici e sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o in relazione a edifici e stoccaggio? Perché sì/perché no?
- 60. Quali sono gli incentivi mancanti che contribuirebbero a promuovere il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti o a conseguire gli obiettivi della direttiva EPB?

61. Sono state elaborate politiche ottimali in funzione dei costi per migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo da utilizzare meno riscaldamento e raffreddamento, garantendo nel contempo un approvvigionamento energetico senza emissioni di carbonio?

62. La direttiva EPB e la relativa definizione di edifici a energia quasi zero riflettono i requisiti che potrebbero derivare da sistemi energetici di distretti e città a emissioni quasi zero?

H. SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E DATI DI COSTRUZIONE.

L'informazione e la sensibilizzazione del pubblico sono fondamentali per migliorare l'efficienza energetica negli edifici di proprietà privata. Occorrono informazioni chiare e accessibili per cittadini, professionisti e autorità, in modo da consentire loro di valutare l'efficienza energetica degli edifici. Fornire queste informazioni in formati simili renderebbe più facile raffrontare l'efficienza energetica e, in particolare, identificare le migliori prassi in materia di soluzioni, dato che quasi il 90% della superficie immobiliare nell'UE è di proprietà privata (e oltre il 40% degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1960). Le seguenti domande riguardano la vostra esperienza in merito alle informazioni fornite e i vostri suggerimenti per migliorare il flusso di informazioni.

63. Come giudicate la quantità e la qualità delle informazioni sull'importanza dell'efficienza energetica forniti ai consumatori da:

1. la Commissione europea?

Le informazioni della Commissione Europea non arrivano al cittadino/consumatore. Si ritiene che le Autorità locali (Comuni) possano giocare un ruolo fondamentale, attraverso l'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, con conseguente elaborazione dei PAES – SEAP, che devono prevedere come asse portante la comunicazione verso i cittadini – consumatori.

In Regione Emilia-Romagna oltre il 90% della popolazione risiede in Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci.

2. le amministrazioni nazionali?

Le informazioni delle amministrazioni nazionali non arrivano al cittadino/consumatore. Si ritiene che le amministrazioni locali (Comuni) possano giocare un ruolo fondamentale, attraverso l'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, con conseguente elaborazione dei

PAES – SEAP, che devono prevedere come asse portante la comunicazione verso i cittadini – consumatori. In Regione Emilia-Romagna oltre il 90% della popolazione risiede in Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci.

Pare utile suggerire un'azione di armonizzazione delle informazioni attraverso l'adozione di linee guida europee.

3. le amministrazioni regionali?

Le informazioni delle amministrazioni regionali difficilmente possono arrivare al cittadino/consumatore. Si ritiene che le amministrazioni locali (Comuni) possano giocare un ruolo fondamentale, attraverso l'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, con conseguente elaborazione dei PAES – SEAP, che devono prevedere come asse portante la comunicazione verso i cittadini – consumatori. In Regione Emilia-Romagna oltre il 90% della popolazione risiede in Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci.

Pare utile suggerire un'azione di armonizzazione delle informazioni attraverso l'adozione di linee guida europee.

4. le amministrazioni locali?

Si ritiene che le amministrazioni locali (Comuni) possano giocare un ruolo fondamentale, attraverso l'adesione al Patto dei Sindaci, con conseguente elaborazione dei PAES – SEAP, che devono prevedere come asse portante la comunicazione verso i cittadini – consumatori.

Sarebbe utile che la nuova Direttiva presentasse maggior raccordo con tale iniziativa e comunque un'azione di armonizzazione delle informazioni a livello europeo attraverso l'adozione di linee guida.

5. le imprese locali?			
	_		

64. La direttiva ha promosso informazioni sulle opportunità offerte dai contatori intelligenti, di facile uso per i consumatori, e apparecchi interoperabili a basso consumo energetico?

|--|

65. Quali dati di costruzione pertinenti sono stati raccolti a livello dell'UE, degli Stati membri, delle città e dei distretti? Chi ha accesso a questi dati?

66. Come si potrebbero gestire meglio e rendere disponibili i dati sulla prestazione energetica di un edificio e sui relativi lavori di ristrutturazione lungo tutto il suo ciclo di vita?

Attraverso la creazione di un data-base relativo ai dati riportati dagli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici. La Regione Emilia-Romagna ha attivato dal 1° gennaio 2009 un sistema di registrazione degli Attestati emessi, che prevede obbligatoriamente il caricamento di tutti i dati relativi alla prestazione energetica degli edifici in un data-base regionale.

La direttiva dovrebbe esplicitamente prevedere tale obbligo.

67. I dati di costruzione sono stati armonizzati?

68. Esiste la necessità di una banca dati centrale dell'UE degli APE e degli esperti qualificati?

Si ritiene utile che la nuova Direttiva preveda la creazione di una banca dati centralizzata degli Attestati di prestazione energetica emessi. Sarebbe utile inoltre, nel costruire la banca dati, fornire a chi deve contribuire (Stati e regioni) un supporto in termini di: indirizzi, standard, principi e regole.

Si ritiene non necessaria una banca dati degli esperti qualificati.

I. SOSTENIBILITÀ, COMPETITIVITÀ E COMPETENZE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE.

Il settore delle costruzioni svolge un ruolo importante nell'economia europea: genera quasi il 10% del PIL e rappresenta 20 milioni di posti di lavoro, soprattutto in microimprese e piccole imprese. Architetti, costruttori, progettisti, ispettori e certificatori, finanziatori e autorità di vigilanza nazionali e regionali devono disporre delle competenze e qualifiche necessarie per garantire che gli edifici siano costruiti in modo efficace e utilizzando le energie rinnovabili. Il settore è ancora ampiamente artigianale ed esiste un ampio margine di miglioramento in termini di efficienza e di servizi di ammodernamento di facile accesso nell'ambito di approcci più industriali, e con soluzioni riguardanti gli aspetti finanziari, la progettazione, la costruzione e la manutenzione basate su partenariati strategici tra le PMI e gli erogatori di finanziamenti.

Attraverso l'iniziativa dell'UE "BUILD UP Skills" (Rafforzare le competenze), tra il 2011 e il 2013 in 30 paesi (UE, Norvegia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) sono state individuate le competenze necessarie e mancanti a livello di efficienza energetica fra i lavoratori del settore edilizio. Ciascuno di questi paesi ha elaborato un'analisi dettagliata della situazione in collaborazione con tutti i principali soggetti interessati del settore pubblico e privato. A partire dal 2013, l'iniziativa "BUILD UP Skills" si è concentrata sulla realizzazione di queste analisi istituendo programmi nazionali di formazione e qualificazione per gli operai, che sono stati messi in atto in 21 paesi dell'UE. Con il lancio di Orizzonte 2020, un nuovo tema (EE4) sulle competenze nel settore della costruzione si concentra ora in modo mirato sulle esigenze di formazione sia degli operai che degli

impiegati. Cinque progetti incentrati sulle competenze nel settore della costruzione si protrarranno fino al 2018.

La competitività delle imprese di costruzioni è quindi una questione importante, non solo per la crescita e l'occupazione, ma anche per garantire la sostenibilità del settore, che potrebbe dare un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro attraverso un aumento delle attività in settori promettenti come quello delle ristrutturazioni edilizie. La costruzione e l'uso degli edifici rappresenta nell'UE circa la metà dei materiali estratti e del consumo energetico. Il 5-10% del consumo energetico totale in tutta l'UE è connesso alla fabbricazione di prodotti da costruzione. L'obiettivo della Commissione europea è aiutare il settore a diventare più competitivo, efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile. La direttiva EPB è uno strumento che potrebbe contribuire a realizzare questo obiettivo.

69. In che modo il settore dell'edilizia dimostra e verifica in modo efficace rispetto ai costi la conformità alla direttiva EPB e migliora al tempo stesso le competenze e conoscenze di commercianti e professionisti?

Si ritiene che la diffusione di best practices sui casi specifici e comparabili, suddivise per tecnologie e/o tipologie di intervento, sia utile per le imprese e i progettisti.

La nuova direttiva potrebbe prevedere l'obbligo da parte degli Stati membri di individuare i soggetti che, a livello nazionale, svolgano tale ruolo.

70. Sarebbe utile estendere gli Eurocodici per includere l'efficienza energetica nell'edilizia e altri aspetti pertinenti? In caso affermativo, perché?

Non si ritiene utile l'implementazione degli Eurocodici includendo regolamentazioni tecniche relative agli aspetti di prestazione energetica degli edifici. Trattandosi di strumenti di regolamentazione tecnica settoriale, si ritiene più opportuno mantenerne la specificità, mentre le tematiche di carattere energetico possono essere trattate efficacemente attraverso la procedura di delega al CEN. Sarebbe, tuttavia, auspicabile, qualunque sia la soluzione perseguita, tenere conto della necessità di ripensare nella sua globalità alla qualità del processo edilizio e degli edifici. Ristrutturare o costruire un nuovo edificio non deve significare solo un buon progetto strutturale o aggiungere materiali e tecnologie energeticamente efficienti. E' necessario tenere presente anche tutti i processi inerenti il buon costruire per garantire all'utente finale le necessarie condizioni di benessere, sicurezza, fruibilità e preservare l'ambiente in cui vive. Per tale ragione dovrebbero avere la medesima importanza ed essere considerati contestualmente anche altri aspetti come le risorse ambientali, la mobilità, la produzione di rifiuti, il risparmio dell'acqua, ma anche aspetti culturali, sociali economici e politici. Serve un approccio metodologico che guidi verso scelte "sostenibili" contestualizzate a un preciso luogo e in quel determinato momento. Servono in definitiva strumenti in grado di guidare il processo edilizio verso la sostenibilità edilizia offrendo linguaggi comuni ad operatori e utenti e definendo obiettivi di qualità condivisi. Strumenti che ad esempio: misurino la sostenibilità e la qualità degli edifici o dei quartieri in Europa; facilitino la diffusione e l'adozione di principi di sostenibilità ambientale tra tutti gli attori del settore edilizio, attraverso l'utilizzo, nell'intero ciclo di vita delle costruzioni, di sistemi di valutazione armonizzati a livello europeo (ad esempio il progetto europeo CESBA garantisce strumenti e servizi utili a tale scopo e si rivolge a una vasta gamma di utenti). Si suggerisce, inoltre, l'opportunità di non focalizzare gli interventi solo sul tema dell'efficienza energetica in senso stretto ma, nel quadro strategico delle politiche dell'UE, di adottare una strategia più ampia che tenga conto della necessità di un uso sostenibile delle risorse e dell'impatto ambientale lungo il ciclo di vita degli edifici, sviluppando maggiore consapevolezza politica dei benefici (economici, sociali e ambientali) derivanti dall'edilizia sostenibile.

71. L'energia, i materiali, i rifiuti e l'uso dell'acqua sono temi oggetto della direttiva EPB?

Vedi risposta quesito precedente.

J. REQUISITI DEI SISTEMI DI COSTRUZIONE.

La direttiva EPB dispone che gli Stati membri fissino requisiti minimi di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia (ad es. apparecchiature tecniche per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione, o una combinazione di queste funzioni, di un edificio o di un'unità immobiliare) negli edifici esistenti. Le disposizioni nazionali non dovrebbero riguardare solo gruppi specifici di prodotti (ad es. le caldaie), ma anche i sistemi edilizi, tenendo conto nel contempo anche dell'edificio nel suo insieme. Mentre la direttiva sulla progettazione ecocompatibile disciplina l'immissione sul mercato dei singoli prodotti, la direttiva EPB definisce i requisiti per le loro prestazioni in termini di efficienza energetica nel contesto dei sistemi tecnici per l'edilizia. Anche la direttiva EPB richiede ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Anche se la direttiva non specifica cosa si intenda per "ispezioni periodiche", i servizi della Commissione europea ritengono che ispezioni effettuate almeno ogni 7-8 anni sarebbero considerate accettabili, mentre quelle con una frequenza a partire da 10 anni potrebbero dare luogo a problemi.

72. In base all'esperienza finora maturata, ritenete che la definizione di requisiti minimi nella EPB per i sistemi tecnici per l'edilizia sia carente? I requisiti minimi per i sistemi tecnici per l'edilizia hanno contribuito a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici?

I requisiti minimi di prestazione fissati a livello nazionale e regionale sono completi ed efficaci, comprendendo requisiti relativi all'involucro edilizio ed ai sistemi impiantistici. Considerate le specificità territoriali, si ritiene utile che i requisiti minimi possano essere articolati: la Regione Emilia-Romagna ha emanato provvedimenti regionali riportanti i requisiti minimi di prestazione energetica richiesti in caso di interventi edilizi. Si ritiene che tali provvedimenti contribuiscano efficacemente al miglioramento delle prestazioni dei sistemi tecnici per l'edilizia.

73. In base all'esperienza finora maturata, secondo voi nella direttiva EPB mancano requisiti minimi per i sistemi tecnici per l'edilizia riguardanti elementi diversi da riscaldamento, aria condizionata, grandi impianti di ventilazione e di acqua calda ad uso domestico, ad es. determinate categorie di edifici, dimensione degli immobili, ecc.?
No.
74. In base all'esperienza finora maturata, secondo voi nella direttiva EPB mancano requisiti minimi per le ispezioni periodiche dei sistemi tecnici per l'edilizia al fine di garantire che:
a. le prestazioni dei sistemi siano mantenute durante il loro ciclo di vita?
Sarebbe utile che la nuova direttiva fornisse maggiori dettagli su cosa si intenda per "ispezione periodica" finalizzata a: - manutenzione periodica dei sistemi tecnici; - controllo della efficienza energetica dei sistemi tecnici. Sarebbe, inoltre, opportuno che la nuova direttiva specificasse le tempistiche massime
ammesse per le ispezioni periodiche, in modo da stabilire dei limiti per gli Stati membri: tali tempistiche dovrebbero, però, essere articolate per finalità e per tipologia impiantistica.
b. i proprietari/gli occupanti siano correttamente informati circa le possibilità di migliorare l'efficienza dei loro sistemi?
c. la sostituzione/il miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia siano incentivati?
75. Le ispezioni prescritte dalla direttiva EPB sono state integrate in altre attività e piani di ispezione/certificazione/audit energetico ai sensi di altre direttive UE o di disposizioni nazionali o più strettamente collegate ad essi?
76. I requisiti per gli elementi edilizi stabiliti dagli Stati membri sono ottimizzati per evitare ostacoli al mercato che limitano l'installazione di prodotti per l'edilizia conformi ai requisiti/standard dell'UE, ad es. le specifiche di progettazione ecocompatibile?

K. GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZIONE.

Dopo il completamento dei lavori di sviluppo e/o di ristrutturazione, il consumo di energia degli edifici incide ancora sui loro occupanti e operatori (ad es. attraverso i costi energetici). Il funzionamento continuo di un edificio è un elemento chiave del suo ciclo di vita, ed è legato all'obiettivo riguardante la costruzione di edifici a energia quasi zero entro il 2020.

77. In base all'esperienza finora maturata, la direttiva EPB promuove i principali strumenti per garantire che gli edifici rispettino obiettivi di efficienza rigorosi durante il loro funzionamento?

No, sarebbe utile che la nuova direttiva proponesse, oltre alla certificazione energetica degli edifici, anche la produzione obbligatoria di materiale informativo sul corretto funzionamento dei sistemi impiantistici dell'edificio e sulle modalità più corrette per garantirne l'efficace utilizzo in chiave di efficienza energetica.

78. In base all'esperienza finora maturata, la direttiva EPB promuove il modo migliore di colmare il divario tra la prestazione energetica progettata ed effettiva degli edifici?

79. In base all'esperienza finora maturata, sono efficaci le disposizioni della direttiva EPB per stimolare un mercato della manutenzione proattivo e innovativo?

Non si ritiene possibile fornire una risposta, infatti, pur sottolineando l'importanza della costruzione di un mercato delle manutenzioni proattivo e innovativo, si segnala che la direttiva può contribuire a stimolarne la crescita e lo sviluppo ma non è in grado garantirne di per sé l'efficacia, in quanto questa dipende da numerose variabili che cambiano a seconda dei luoghi, della cultura delle persone che li abitano e delle loro capacità economiche.

L. Ulteriori osservazioni

Approvata a maggioranza nella seduta del 26 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno e degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 16 del 2008.